



Provincia di
Pesaro e Urbino



EMISSIONI IN ATMOSFERA
ACQUE REFLUE
RIFIUTI
BONIFICA SITI INQUINATI
ENERGIA

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

GUIDA ALLE PRESCRIZIONI

Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 3 Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato
Dirigente
Andrea Pacchiarotti

Coordinamento
Boccioletti Giulio

Rifiuti
Baronciani Massimo e Cassiani Giovanni

Scarichi acque reflue
Bracci Elena

Bonifica siti inquinati
Savelli Raffaella

Emissioni in atmosfera - AUA
Lani Tommaso, Cascone Pasquale Massimo e Angelini Monica

Energia
Ambrosini Valeria e Gramegna Elena

Progettazione grafica
Ufficio Comunicazione della Provincia

Dicembre 2021

INDICE

PREMESSA	Pagina 4
LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	Pagina 5
AUA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	Pagina 8
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Pagina 12
SCARICHI ACQUE REFLUE	Pagina 16
RIFIUTI	Pagina 20
BONIFICA SITI INQUINATI	Pagina 30
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E CONVENZIONALI	Pagina 34
APPENDICE:	Pagina 38
LA NATURA GIURIDICA DELL'AUTORIZZAZIONE	Pagina 40
SENTENZE SU PRESCRIZIONI AUTORIZZATORIE	Pagina 42

PREMESSA

L'ottenimento delle **autorizzazioni ambientali** necessarie allo svolgimento di attività imprenditoriali è, allo stesso tempo, un **punto di arrivo e un punto di partenza**: è il punto di arrivo della fase progettuale che, idealmente, parte dal concepimento dell'idea imprenditoriale per giungere all'autorizzazione; è il punto di partenza della gestione dell'impresa nel rispetto della tutela dell'ambiente.

Quest'ultima fase, nella quale l'azienda inizia a operare sotto la copertura dell'autorizzazione, può essere affrontata con poco affanno semplicemente **applicando buone pratiche** come quelle su cui il presente opuscolo vuole richiamare l'attenzione: tra queste, il famigliarizzare con i contenuti delle autorizzazioni è di gran lunga la più importante, quella che fa la differenza tra un rapporto sereno e uno conflittuale tra l'impresa e l'autorizzazione; la buona pratica che, in ultima analisi, rappresenta un fondamentale tassello della moderna cultura imprenditoriale e, più in generale, della cultura ambientale, riaffermando quell'approccio etico per il quale l'osservanza di norme e prescrizioni costituisce un valore di per sé.

Il presente opuscolo nasce con l'intento di illustrare le situazioni che più frequentemente, nell'esperienza, hanno determinato la necessità di applicare sanzioni; le pagine che seguono vogliono quindi rappresentare una tangibile **forma di cooperazione con le imprese**, affiancandole nell'esercizio delle buone pratiche necessarie a una regolare (e serena) conduzione dell'attività, e valorizzando l'utilità dell'autorizzazione ambientale come vero e proprio strumento organizzativo. Verranno evidenziate **le informazioni da tenere nella maggiore considerazione** possibile: aspetti normativi basilari (come il fatto che l'autorizzazione è sempre preventiva rispetto all'installazione e alla modifica degli stabilimenti); aspetti organizzativi (il rispetto delle scadenze); aspetti tecnici (per esempio la necessità, per alcune imprese, di compilare con modalità specifiche particolari registri).

Uno scopo ulteriore, non secondario, dell'opuscolo, è quello di raggiungere la platea più ampia possibile, non limitata alle imprese: per questo, oltre alla panoramica dei principali adempimenti connessi alle autorizzazioni ambientali adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino, vengono riepilogate le **principali tipologie di provvedimenti** di competenza dell'Ente nel settore dei rifiuti, delle bonifiche dei siti inquinati, degli scarichi delle acque reflue, delle emissioni in atmosfera e delle energie rinnovabili e convenzionali.

LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Le autorizzazioni ambientali costituiscono l'esito del procedimento amministrativo tramite il quale l'autorità competente **analizza progetti e richieste per lo svolgimento di attività a rilevanza ambientale**, valutandone l'ammissibilità secondo criteri predeterminati dalla legge e condizionandone la realizzazione e l'esercizio a prescrizioni concernenti le modalità di svolgimento e controllo dell'attività.

Il mancato rispetto delle prescrizioni comporta, a seconda dei casi, l'adozione dei provvedimenti di **diffida, sospensione e revoca** dell'autorizzazione (divieto di prosecuzione per le iscrizioni in procedura semplificata) nonché l'applicazione di sanzioni di carattere penale o amministrativo.

La **fase di valutazione** avviene secondo le regole fissate dalle norme ambientali e da quelle che disciplinano il procedimento amministrativo. Il catalogo dei poteri autorizzatori in materia ambientale è molto esteso, comprendendo sia le autorizzazioni propriamente dette (uniche o settoriali) sia i provvedimenti di iscrizione (il principale dei quali riguarda la gestione dei rifiuti in procedura semplificata). Sono comprese tra le **autorizzazioni uniche**, sia pure con importanti differenze filosofiche e pratiche tra loro, l'**Autorizzazione Unica Ambientale - AUA**, l'Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA, l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti disciplinata dall'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 e l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. 387/2003 o da fonti convenzionali.

Nel caso delle **iscrizioni** il soggetto è autorizzato allo svolgimento di un'attività in seguito alla presentazione di una comunicazione di inizio attività, come avviene per le iscrizioni al Registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti in procedura semplificata, che, in sostituzione dell'autorizzazione ambientale, vengono concesse nel rispetto di precisi standard previsti dalle norme settoriali.

Si possono inoltre distinguere le **autorizzazioni puntuali** (rilasciate su misura per una data realtà produttiva) da quelle a carattere generale, che concernono un'intera categoria di attività e fissano requisiti generali per il conseguimento del titolo abilitativo a seguito della presentazione della domanda di adesione da parte del gestore; rientra in tale tipologia di provvedimento l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera disciplinata dall'articolo 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006.

LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA

Le autorizzazioni ambientali di competenza della Provincia riguardano i seguenti settori:

- emissioni in atmosfera
- scarichi delle acque reflue
- rifiuti
- bonifiche dei siti inquinati
- energia da fonti rinnovabili e convenzionali

Tali autorizzazioni, nei casi previsti, sono ricomprese nel PAU Provvedimento Autorizzatorio Unico (art. 27 bis D.Lgs. 152/2006).

LE PRESCRIZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI

Ogni soggetto che riceve un'autorizzazione ambientale deve **rispettare sia le prescrizioni generali e le condizioni** che sono contenute nella normativa di riferimento e sono relative alla tipologia di autorizzazione rilasciata, sia le **prescrizioni specifiche** impartite a valle del singolo procedimento. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni (generali e specifiche) il soggetto autorizzato può incorrere in provvedimenti riparatori (diffida) e inibitori dell'attività (sospensione, revoca) e, a seconda dei casi, in sanzioni di carattere amministrativo e penale.

Consigli di carattere generale:

- leggere attentamente l'autorizzazione evidenziando tutte le condizioni e le prescrizioni che prevedono precise scadenze, siano esse di carattere periodico (ad esempio pagamento annuale del diritto di iscrizione per il recupero dei rifiuti, effettuazione di specifiche analisi, ecc.) che definitivo (ad esempio scadenza autorizzazione)
- comunicare eventuali anomalie riscontrate nell'atto autorizzatorio o eventuali richieste di chiarimenti inerenti alle prescrizioni contenute nell'atto
- verificare la piena corrispondenza dell'assetto impiantistico rispetto al progetto autorizzato
- comunicare l'intenzione di apportare modifiche (ad esempio impiantistiche o gestionali) rispetto a quanto autorizzato, e le variazioni

societarie riferite in sede di domanda, prestando attenzione a tempi e modalità indicati eventualmente nella Legge o nell'autorizzazione stessa.

CONCLUSIONI

L'autorizzazione ambientale assolve a diversi scopi:

- è una forma di **tutela di dell'ambiente**
- è una risorsa operativa per l'impresa
- è un mezzo per diffondere la **cultura ambientale e quella d'impresa** favorendo la creazione di punti di contatto tra esse
- è uno strumento di salvaguardia dell'**equilibrio all'interno delle comunità** che ospitano le attività produttive

L'approfondimento e il rispetto della propria autorizzazione ambientale è tanto importante per un'impresa quanto conoscere il proprio mercato, i propri contratti, il proprio ciclo produttivo e le proprie risorse.

AUA

AUA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Autorizzazione Unica Ambientale

Si tratta di un provvedimento, previsto dal regolamento approvato con DPR 59/2013, emanato da una sola Autorità competente (nella Regione Marche è la Provincia), che **sostituisce**, ricomprendendole, **fino a 7 diverse autorizzazioni ambientali** che precedentemente dovevano essere chieste separatamente.

Lo scopo del provvedimento è quello di agevolare la vita delle imprese di piccole dimensioni (PMI) e degli impianti non soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

A chi si chiede l'AUA

L'Autorizzazione unica ambientale va richiesta con un'unica domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio che poi provvede a inoltrare le richieste alla Provincia. La Provincia adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette al SUAP che poi rilascia il titolo.

Quali sono i titoli abilitativi sostituiti

I gestori presentano la domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei sette titoli abilitativi previsti dal regolamento:

- autorizzazione agli **scarichi** di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 152/2006, per l'**utilizzo agronomica** degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste
- autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006
- autorizzazione generale alle **emissioni in atmosfera** di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006
- comunicazione in materia di **impatto acustico** di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n° 447 o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n° 447
- autorizzazione all'utilizzo dei **fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n° 99
- comunicazioni in materia di **rifiuti** di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006

AUA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

È possibile non richiedere l'AUA nel caso di attività soggette solo a comunicazione, ferma restando la presentazione della comunicazione tramite il SUAP.

Quando non è possibile richiedere l'AUA

L'AUA non si può chiedere se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA). Se il progetto è sottoposto a screening preventivo (fase di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale), l'AUA può essere richiesta solo dopo che l'Autorità competente ha stabilito che il progetto non va sottoposto a VIA.

Cosa contiene l'AUA

L'AUA contiene tutti gli elementi previsti dalle norme di settore per le autorizzazioni e gli atti che sostituisce (o, meglio, che ricomprende), incluse le prescrizioni.

Durata

L'AUA ha una durata di **15 anni** decorrenti dalla data di rilascio al gestore, da parte del SUAP, del provvedimento conclusivo del procedimento; il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Fermo restando quanto sopra, e fatte salve le specifiche prescrizioni del provvedimento autorizzatorio, i gestori di attività caratterizzate dalla presenza di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108 del D.Lgs. 152/2006) devono presentare, almeno ogni 4 anni, una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità Competente; tale dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

A proposito di impatto acustico

La documentazione per l'ottenimento o la modifica (anche non sostanziale) dell'AUA va corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in materia di impatto acustico, comprensiva degli allegati (ad esempio relazione previsionale dell'impatto acustico) eventualmente necessari.

Per approfondimenti sull'AUA:

<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/autorizzazione-unica-ambientale>

EMISSIONI IN ATMOSFERA



EMISSIONI IN ATMOSFERA

La Provincia di Pesaro e Urbino, nell'esercizio delle sue funzioni, persegue la **tutela dalla matrice aria** occupandosi, in particolare, dell'adozione delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, che sono suddivise in :

- Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in via ordinaria
- Autorizzazioni alle emissioni in via semplificata

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è **normalmente ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** ma in alcuni casi può essere sostituita dall'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 o dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Con determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019, la Provincia di Pesaro e Urbino ha approvato la più recente **autorizzazione generale** per le emissioni in atmosfera, uno strumento per la semplificazione amministrativa delle procedure autorizzatorie inerenti alle emissioni in atmosfera rivolto ai gestori di determinate attività (elencate nel provvedimento) caratterizzate da un **basso impatto emissivo** e da un **ciclo tecnologico standardizzato**.

I gestori aderenti alle precedenti autorizzazioni generali (adottate con DGP 201/2010, DGP 254/2011, quest'ultima successivamente modificata e integrata, e DPP 209/2016) continuano a operare ai sensi dell'autorizzazione generale di riferimento fino alla naturale scadenza dell'adesione; per tali gestori, restano comunque fatti salvi gli obblighi di adeguamento alla nuova disciplina derivanti dal verificarsi delle circostanze tecniche o amministrative specificate nella determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019.

PRESCRIZIONI

TECNICO AMMINISTRATIVE

Le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, anche quando sono sostituite dalle autorizzazioni uniche rilasciate dalla Provincia, prevedono il rispetto di precise prescrizioni tecnico-amministrative sia di carattere generale che specifiche, a seconda della tipologia di impianto.

PIANO GESTIONE SOLVENTI DA PARTE DELLE LAVANDERIE A SECCO

Nell'autorizzazione generale a cui si è aderito è indicata la scadenza per la redazione (e in taluni casi per l'invio) del piano gestione solventi da parte delle lavanderie a secco.

MESSA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZATI IN VIA ORDINARIA

Obbligo di comunicare, con il preavviso indicato in autorizzazione, la messa in esercizio, la messa a regime e la data per lo svolgimento dei campionamenti di messa a regime (se prescritti).

VARIAZIONE DEL GESTORE

Obbligo di rispettare il termine di 10 giorni (fissato dall'articolo 269, comma 11-bis, D.Lgs. 152/2006) per comunicare le variazioni di gestore.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

INVIO PERIODICO ANALISI

Obbligo di trasmettere, con la periodicità fissata dall'autorizzazione, le analisi, il piano gestione solventi e i dati del monitoraggio in continuo per gli impianti a cui sia stato prescritto tale sistema (per esempio gli impianti di recupero energetico dei rifiuti, operazione codificata dal D.Lgs. 152/2006 come R1).

CAMPIONAMENTI

Obbligo di svolgere i campionamenti secondo i metodi normati e in particolare, se ivi indicati, usando i metodi riportati in autorizzazione.

MODIFICHE IMPIANTISTICHE

Obbligo di rispettare il principio per cui la realizzazione di modifiche (così come la stessa prima installazione degli impianti) va preventivamente comunicata e, se la modifica è sostanziale, preventivamente autorizzata.

SCADENZA AUTORIZZAZIONE

Verificare i termini di validità dell'atto autorizzatorio (15 anni con o senza AUA) e provvedere alla richiesta di rinnovo nel rispetto delle tempistiche e delle modalità stabilite dalla Legge.

NORME DEL D.LGS.152/2006 SUL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

art. 278 (Poteri di ordinanza)

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 e delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;

b) alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

1-bis. Resta ferma, in caso di non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, accertata nel corso dei controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), la possibilità di adottare le ordinanze previste all'articolo 271, comma 20-bis.)

Le sanzioni amministrative e penali sono stabilite dall'art. 279 del D. Lgs. 152/2006.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per informazioni sull'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/aria/emissioni-in-atmosfera>

<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/aria/emissioni-in-atmosfera/autorizzazioni-alle-emissioni-in-atmosfera-in-via-ordinaria>

<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/aria/emissioni-in-atmosfera/autorizzazioni-alle-emissioni-in-via-semplificata-autorizzazione-generale>

SCARICHI ACQUE REFLUE



SCARICHI ACQUE REFLUE

Gli scarichi di **acque reflue industriali** recapitanti in acque superficiali o su suolo sono normalmente autorizzati dalla Provincia attraverso l' **AUA** - Autorizzazione Unica Ambientale, che risponde ai dettami del DPR 13 giugno 2013 n.59 e che reca in sé specifiche prescrizioni tecnico-amministrative finalizzate alla disciplina dei suddetti scarichi, secondo le disposizioni impartite dalla normativa nazionale e regionale di settore.

Tale normativa è costituita rispettivamente dal D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 Parte terza e dal Piano Regionale di Tutela delle Acque - Sezione D NTA Norme Tecniche di Attuazione, approvato dalla Regione Marche con Delibera Amministrativa di Consiglio Regionale del 26/01/2010 n.145.

L'autorizzazione agli scarichi è **normalmente ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** ma in alcuni casi può essere sostituita dall'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 o dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

LE PRESCRIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE

Le autorizzazioni allo scarico, anche quando sono ricomprese nelle autorizzazioni uniche rilasciate dalla Provincia, prevedono il rispetto di precise prescrizioni tecnico-amministrative sia di carattere generale che specifiche a seconda della tipologia di impianto.

ATTIVAZIONE SCARICO

Comunicare preventivamente la data stabilita per l'attivazione dello scarico (in caso di nuovo scarico o di modifica sostanziale di scarico esistente).

ADOZIONE ACCORTEZZE GESTIONALI

Adottare le necessarie accortezze gestionali finalizzate al mantenimento dell'efficacia ed efficienza dell'impianto di depurazione adottato ed al rispetto dei valori limite di emissione prescritti dall'autorizzazione allo scarico.

RISPONDEZZA AL PROGETTO

Verificare che la linea dello scarico realizzata (reti fognarie, pozzetti di raccordo, pozzetto d'ispezione, recapito finale...) sia rispondente agli elaborati di progetto allegati all'istanza e autorizzati, e comunicare eventuali discordanze riscontrate.

AUTOCONTROLLI

Provvedere ad effettuare gli autocontrolli dello scarico secondo le scadenze e le modalità prescritte nell'atto autorizzatorio (a tal proposito si rammenta in particolare il divieto di diluizione disposto dal D.Lgs. 152/2006 art.101 c.5 ".../ valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo...").

SCARICHI ACQUE REFLUE

MODIFICHE

Comunicare preventivamente, secondo le modalità prescritte nell'atto autorizzatorio, eventuali modifiche quali-quantitative dello scarico autorizzato o della linea dello scarico (reti fognarie, pozzetti di raccordo, pozzetto d'ispezione, recapito finale...) autorizzata.

POZZETTO D'ISPEZIONE

Garantire il mantenimento dell'accessibilità del pozzetto di ispezione

CARTELLONISTICA SCARICO

Garantire il mantenimento della cartellonistica che individua lo scarico così come prescritta nell'atto autorizzatorio e disposta dalle NTA art. 29 c. 22 della DACR n. 145 del 26/01/2010.

SCADENZA AUTORIZZAZIONE

Verificare i termini di validità dell'atto autorizzatorio (15 anni per le AUA) e provvedere alla richiesta di rinnovo nel rispetto delle tempistiche e delle modalità stabilite dalla Legge.

NORME DEL D.LGS.152/2006 SUL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

art.130 (*Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico*)

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo V del Dlgs.152/2006 in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Sanzioni

Le sanzioni amministrative sono stabilite dall' art.133 e quelle penali dall'art.137 del D. Lgs. 152/2006. Le sanzioni amministrative sono irrogate dai Comuni per gli scarichi industriali, e dalla Regione per gli scarichi delle acque reflue urbane.

Per informazioni sull'autorizzazione allo scarico di acque reflue
<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/acque>

RIFIUTI



RIFIUTI

Le competenze autorizzatorie della Provincia **in materia di rifiuti** riguardano:

1. L'ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA
2. L'AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI
3. L'AIA - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE A IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO
4. GLI IMPIANTI MOBILI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

1. ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

Le **procedure semplificate** rappresentano una deroga di legge all'autorizzazione all'esercizio di una attività di recupero di rifiuti, sostituendo esclusivamente l'autorizzazione prevista in via ordinaria dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Le prescrizioni, le modalità operative e i requisiti necessari per operare non sono stabiliti dalla Provincia, ma sono fissati da **standard ministeriali** contenuti nel DM 05/02/1998, per i rifiuti non pericolosi, e nel DM 161 del 12/06/2002, per i rifiuti pericolosi. Il provvedimento d'iscrizione può essere ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Nel caso in cui oltre alla comunicazione di cui all'articolo 216 del DLgs. n. 152/2006, deve essere richiesta o l'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del DLgs. n. 152/2006 o l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/2006 o entrambe le autorizzazioni, il soggetto richiedente è obbligato a presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (si veda sezione AUA).

Il **provvedimento di iscrizione** rilasciato dalla Provincia, anche quando è ricompreso nell'AUA, indica:

- a) le quantità massime impiegabili
- b) le operazioni di recupero consentite
- c) i tipi e le caratteristiche dei rifiuti impiegabili secondo quanto stabilito nei DM 05.02.1998, per i rifiuti non pericolosi, e nel DM 161 del 12.06.2002, per i rifiuti pericolosi
- d) la data di scadenza dell'iscrizione
- e) l'importo del diritto d'iscrizione da pagare entro il 30 aprile di ogni anno
- f) la garanzia fideiussoria da stipulare prima dell'inizio dell'attività di recupero

Qualora la Provincia accerti che le operazioni di recupero sono svolte **senza rispettare gli standard operativi** indicati nei due decreti sopra citati, diffida l'impresa a conformare la propria attività alle modalità previste entro

RIFIUTI

un termine prefissato, e in caso di mancato adeguamento dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero.

La comunicazione va **rinnovata ogni cinque anni** (in caso di AUA la validità è di 15 anni). La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell'iscrizione per l'attività di recupero, e la sua riattivazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività.

Gli impianti che operano in procedura semplificata rientrano nel campo di applicazione della D.G.R.M. 515 del 16/04/2012 e successive modifiche e integrazioni, che sancisce l'obbligo, anche per questa categoria di impianti, di prestare idonee garanzie finanziarie in relazione all'attività svolta.

LE PRESCRIZIONI

VERSAMENTO DEL DIRITTO ISCRIZIONE ANNUALE

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere versato a favore della Provincia il diritto di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del DLgs. 152/06, il cui importo è indicato nel provvedimento rilasciato dalla Provincia seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del D.M. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determina la sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro.

RISPETTO DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI AMMESSI AL RECUPERO INDICATI IN ISCRIZIONE

RISPETTO DELLE NORME TECNICHE PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI PREVISTE DAL DM 05/02/1998 E SMI PER I RIFIUTI NON PERICOLOSI E DAL DM 12 GIUGNO 2002, N.161 RELATIVO AI RIFIUTI PERICOLOSI.

SCADENZA DELL'ISCRIZIONE

La scadenza dell'iscrizione, riportata nel provvedimento di iscrizione, è di 5 anni, salvo che non sia ricompresa nell'AUA (la cui durata è di 15 anni). Il rinnovo deve essere presentato utilizzando l'apposita modulistica, prima della scadenza. In caso di AUA la domanda va inoltrata almeno 6 mesi prima.

GARANZIA FINANZIARIA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO

Deve essere sempre verificata la scadenza della garanzia finanziaria dato che il suo periodo di validità potrebbe scadere prima di quello dell'iscrizione stessa, in particolare quanto la stessa è ricompresa nell'AUA.

Per informazioni sull'Iscrizione in procedura semplificata:

<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/rifiuti/gestione-dei-rifiuti-con-procedure-semplificate>

RIFIUTI

2. AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Le autorizzazioni uniche rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 riguardano i **nuovi impianti** di smaltimento o di recupero di rifiuti che non possono o non intendono avvalersi delle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti. La procedura ordinaria si applica anche alla realizzazione di **varianti sostanziali** in corso d'opera o di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. Le autorizzazioni ordinarie hanno **durata di 10 anni** e sono rinnovabili (è prevista una procedura semplificata per le imprese certificate ISO 14001 o registrate EMAS) presentando apposita domanda sei mesi prima della scadenza.

L'autorizzazione individua le **condizioni e le prescrizioni tecnico-amministrative** per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art.178 del D.Lgs.152/2006 e contiene:

- a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati
- b) le operazioni di recupero e/o smaltimento autorizzate
- c) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi e dai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi a essa successivi che si rivelino necessarie
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione ordinaria **può sostituire anche le altre autorizzazioni ambientali** quali l'autorizzazione allo scarico e alle emissioni in atmosfera prevedendo in tal caso apposite prescrizioni. Un caso particolare è rappresentato dall'autorizzazione alla realizzazione di **impianti di ricerca e sperimentazione** normata dall'art. 211 del DLgs. 152/2006 che stabilisce che l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio può essere rilasciata qualora siano rispettate precise condizioni e fissa la durata dell'autorizzazione in due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.

LE PRESCRIZIONI

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE

Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia prevedono il rispetto di precise prescrizioni tecnico-amministrative sia di carattere generale che specifiche a seconda della tipologia di impianto. Tra le prescrizioni rientrano anche le disposizioni riguardanti la chiusura dell'impianto e le operazioni connesse

RIFIUTI

che si rivelino necessarie.

SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

La durata delle autorizzazioni ordinarie rilasciate ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/2006 è di 10 anni. La data di scadenza è sempre indicata nell'autorizzazione che può essere rinnovata presentando domanda utilizzando l'apposita modulistica almeno 6 mesi prima .

GARANZIA FINANZIARIA

Deve essere sempre verificata la scadenza della garanzia finanziaria considerato che il suo periodo di validità potrebbe scadere prima di quello dell'autorizzazione stessa.

Per informazioni sull'Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti:

<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/rifuti/gestione-dei-rifuti-con-procedure-ordinarie>

3. AIA - AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI A IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI

Per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire la conformità ai requisiti enunciati dal D.Lgs.152/06 alla parte Seconda, Titolo III-bis. L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha per oggetto la **prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento** proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII del D.Lgs.152/2006 modificato dal D.Lgs. 46/2014 e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.

L'AIA contiene precise prescrizioni compreso il piano di monitoraggio e **può sostituire le seguenti autorizzazioni** ambientali:

- autorizzazioni unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all' art.208 del D.Lgs 152/06
- autorizzazione allo scarico di acque reflue
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Il **Piano di Monitoraggio e Controllo** ha come finalità principale, la verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA .

La Provincia in base a quanto stabilito dalla L.R. Marche n.24/2009 è competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali riguardanti gli impianti di gestione dei rifiuti che sono elencati al punto 5 "Gestione dei Rifiuti" dell'Allegato VIII del D.Lgs.152/2006.

La durata delle autorizzazioni integrate ambientali è di **10 anni**, salvo che l'installazione non sia certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 (durata

RIFIUTI

di 12 anni) o registrata EMAS (durata 16 anni). La data di scadenza è sempre indicata nell'autorizzazione che può essere rinnovata presentando domanda utilizzando l'apposita modulistica almeno 180 giorni prima della scadenza.

L'autorizzazione deve essere **sottoposta a riesame con valenza di rinnovo** (art.29-octies comma 2 lett.b del Dlgs n. 152/2006 modificato dal Dlgs n. 46/2014) al verificarsi di precise condizioni stabilite dalla normativa.

LE PRESCRIZIONI

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE

Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate dalla Provincia prevedono il rispetto di precise prescrizioni tecnico-amministrative sia di carattere generale che specifiche, a seconda della tipologia di impianto.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Calendario Autocontrolli

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore dell'impianto deve inviare alla Provincia, al Comune di competenza e all'ARPAM (Servizio Impiantistica Regionale), un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti.

- Archiviazione risultati piani monitoraggio

La documentazione tecnica e i certificati analitici relativi ai monitoraggi eseguiti vanno archiviati in formato cartaceo e/o informatico all'interno dello stabilimento a cura del responsabile ambientale e conservati per almeno 5 anni.

- Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del Piano

I risultati del piano di monitoraggio vanno comunicati alla Provincia, al Comune di competenza e all'ARPAM (Servizio Impiantistica Regionale) con frequenza annuale possibilmente su supporto informatico in formato elettronico. Entro il 30 maggio di ogni anno il gestore è tenuto a trasmettere una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente, corredati dai certificati analitici firmati da un tecnico abilitato e da una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il piano di monitoraggio è parte integrante.

In ogni caso i risultati del monitoraggio devono essere sempre a disposizione degli Enti preposti al controllo.

GARANZIA FINANZIARIA

Deve essere sempre verificata la scadenza della garanzia finanziaria considerato che il suo periodo di validità potrebbe essere inferiore a quello dell'autorizzazione.

Per informazioni sull'AIA :

<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/rifiuti/autorizzazione-integrata-ambientale>

RIFIUTI

4. GLI IMPIANTI MOBILI DI RECUPERO O SMALTIMENTO

Le procedure riguardanti gli **impianti mobili** sono stabilite dall' art.208, comma 15 del D. Lgs. 152/2006 comprendono:

- l' autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti tramite impianti mobili
- la campagna di attività con impianto mobile

L'art. 208 c.15 del D.Lgs.152/2006, prevede che gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso i quali operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, **sono autorizzati in via definitiva, dalla Provincia** in cui l'impresa ha la sede legale.

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve **comunicare alla Provincia** nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività utilizzando l'apposita modulistica.

La Provincia, in base a quanto previsto dal medesimo articolo 208, una volta ricevuta la comunicazione, può adottare prescrizioni integrative, oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa, nello specifico sito, non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

La conduzione della campagna di attività deve avvenire nel rispetto di quanto dichiarato nella comunicazione presentata; uno svolgimento difforme può costituire violazione delle prescrizioni autorizzatorie comportante l'emanazione dei provvedimenti riparatori/inibitori (diffide, sospensioni, revoche previsti dall'art. 208 del D.Lgs.152/2006) nonché comportare conseguenze sanzionatorie amministrative e/o penali .

Prima dell'inizio della campagna i gestori sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie in base a quanto stabilito dalla DGRM n.515/2012 e successive modifiche e integrazioni .

Per informazioni sull'Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti tramite impianti mobili e per le campagne di attività

<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/rifiuti/impianti-mobili-smaltimento-e-recupero-rifiuti>

NORME SUL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

Procedure semplificate per il recupero dei rifiuti

art. 216 c. 4 del D.Lgs.152/2006

La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato il divieto di inizio o prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Amministrazione."

Autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero

art. 208 c. 13 del D.Lgs.152/2006

"Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI del D.Lgs.152/2006 in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione e secondo la gravità dell'infrazione, l'autorità competente procede alla:

- a) diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;*
- b) diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;*
- c) revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente."*

Sanzioni art. 256 c.1 e c.4 del D.Lgs.152/2006

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di recupero, smaltimento di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
- Le pene sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

Autorizzazione Integrata Ambientale a impianti di smaltimento e recupero

art.29 decies c. 9 del D.Lgs. 152/2006 (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)

"In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;*
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo*

RIFIUTI

*determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.*”

art.29 decies, c 10 del D.Lgs. 152/2006

“In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell' articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265. ”

Sanzioni art. 29 quattordices del D.Lgs.152/2006

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:

b) sia relativa alla gestione di rifiuti;

4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:

a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;

BONIFICA SITI INQUINATI



BONIFICA SITI INQUINATI

La parte quarta del titolo V del **D.Lgs. 152/06** disciplina gli interventi di **bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati**, definendo le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

La Provincia svolge un preciso ruolo durante tutte le varie fasi del procedimento fino all'epilogo definitivo a cui si giunge con il rilascio, ove previsto, del certificato di avvenuta bonifica. Le **funzioni della Provincia** sono le seguenti:

a) partecipazione al procedimento amministrativo, curato dai Comuni in sede di Conferenza dei Servizi, mediante indagini e attività istruttorie (art. 242) volte alla verifica tecnico – amministrativa delle indagini preliminari, dei piani di caratterizzazione e delle analisi di rischi sito – specifiche, sino all'approvazione dei progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza , operativa o permanente;

b) esegue sopralluoghi presso i siti oggetto degli eventi contaminanti in collaborazione con ARPAM ai fini di verificare la bontà delle operazioni tese al monitoraggio e contenimento degli agenti inquinanti, nonché alla bonifica delle aree inquinate;

c) cura le indagini e le attività istruttorie riguardanti le procedure di bonifica dei siti inquinati, provvedendo all'esame della documentazione tecnico – progettuale e verificando la bontà dei contenuti (art. 242 c.12);

d) provvede all'esame della documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, in collaborazione con l'ARPAM, ai fini della verifica della conformità degli interventi ai progetti approvati (art. 248 c.1).

e) concorre alla istruzione ed al rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica, secondo i criteri della parte quarta, titolo V (bonifica dei siti inquinati) del D.Lgs.152/06 (art. 242 c. 13 e art. 248 c.2).

f) la Provincia effettua le indagini per l'individuazione del responsabile dell'evento di superamento (art. 244 c. 1 e art. 245 c. 2 del D.Lgs n.152/2006) e, sentito il Comune, e emette ordinanza a carico del responsabile della contaminazione affinché provveda ai sensi del titolo V del D.Lgs.152/2006.

LE PRESCRIZIONI

RISPONDEZZA AL PROGETTO

Il provvedimento di certificazione si riferisce al completamento del progetto di bonifica dell'area, così come approvato e autorizzato dal Comune e alla situazione ambientale accertata al momento del collaudo; ogni eventuale

BONIFICA SITI INQUINATI

variazione dello stato dei luoghi comporterà nuove indagini e verifiche delle matrici ambientali.

In caso di eventuale mutamento di **destinazione d'uso** dell'area in oggetto previsto dal vigente P.R.G. che comporti l'applicazione di valori di concentrazione limite accettabili più restrittivi, la proprietà dovrà impegnarsi a procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 242 del D.Lgs.152/06.

Qualora durante lo svolgimento di interventi per il **riutilizzo dell'area** in oggetto emergessero elementi tali per cui si individuino condizioni di superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), attribuibili al sito e non evidenziate nelle indagini ambientali svolte, si dovrà procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Titolo V della parte Quarta del DLgs. 152/06).

Qualora l'**analisi di rischio** condotta, sia stata applicata allo scenario di utilizzo futuro dell'area, in caso di modifiche nella progettazione di riqualificazione del sito, potrebbe essere necessaria la revisione o una nuova elaborazione dell'analisi di rischio in funzione dei nuovi scenari/fruizioni del sito.

Per informazioni sulla bonifica dei siti inquinati

<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/bonifica-siti-inquinati>



IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

La Provincia tramite l'Ufficio "Risparmio Energetico e Autorizzazioni Impianti alimentati da fonti rinnovabili e convenzionali" svolge le seguenti funzioni:

- **rilascio dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione ed esercizio dei seguenti impianti alimentati da fonti rinnovabili**, in base al DLg n.387 del 29/12/2003, di attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, la cui funzione è stata delegata dalla Regione Marche con L.R. n. 6/2007:

- impianti **fotovoltaici** a terra di potenza superiore a 50 kWp
- impianti **eolici** di potenza superiore a 60kWp e inferiore a 1.000 kWp

- **rilascio dell'Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio ad impianti alimentati da fonti convenzionali**, per esempio gli impianti di cogenerazione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs.115/2008

attività di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti autorizzati, relativamente alla verifica della conformità normativa e del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie

Durata delle autorizzazioni

- per quanto riguarda la **costruzione**, l'inizio dei lavori dovrà essere effettuato entro un anno dall'adozione dell'autorizzazione; l'ultimazione degli stessi deve avvenire entro tre anni dalla data di inizio lavori, pena la decadenza della validità dell'atto.

- per quanto riguarda l'**esercizio** dell'impianto, l'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da **fonti rinnovabili** ha durata di **20 anni**. L'autorizzazione può essere rinnovata tramite la presentazione di apposita domanda alla Provincia almeno sei mesi prima della sua scadenza.

- per quanto riguarda l'**esercizio** dell'impianto, l'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da **fonti convenzionali** (impianti di cogenerazione) considerato che la normativa riguardante la realizzazione degli impianti di cogenerazione non fissa la durata di validità dell'autorizzazione, si fa convenzionalmente riferimento a quanto disposto dalla normativa ambientale inerente le emissioni in atmosfera e, pertanto, l'Autorizzazione Unica ha durata di **15 anni** ed è rinnovabile.

LE PRESCRIZIONI

CANTIERE

- conservare copia conforme all'originale dell'atto autorizzativo, corredato del progetto architettonico e di ogni altro elaborato progettuale
- affiggere una tabella recante gli estremi dell'autorizzazione, l'oggetto dei lavori, la ditta titolare dell'autorizzazione, le generalità dell'impresa appaltatrice dei lavori, del progettista, del direttore dei lavori, dell'assistente

e del responsabile della sicurezza, soggetti tutti responsabili dell'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti comunali e delle modalità esecutive del progetto di impianto approvato;

- eseguire le opere in ottemperanza a quanto disposto dalle normative nazionali sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili
- segnalare e recintare adeguatamente l'area di cantiere
- minimizzare la dispersione di polveri, adottando tutte le misure per la limitazione delle emissioni in atmosfera e dei rumori
- mantenere in buono stato igienico la strada di accesso all'area interessata dai lavori.

LOCALI TECNICI

Realizzare i locali tecnici con tipologie edilizie in assonanza con il contesto paesaggistico circostante e secondo gli indirizzi delle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG. Evitare le strutture prefabbricate. Qualora, motivate esigenze tecnico – operative, esplicitate tramite apposita comunicazione, impongano l'uso di strutture prefabbricate prodotte in serie certificata, far pervenire all'Ufficio Sismica della Regione apposita comunicazione; se di tipo non certificato, depositarne il progetto ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001.

RACCOLTA ACQUE

Mantenere in perfetta efficienza in modo da evitare rischi di tracimazione, fenomeni erosivi, imbibizioni delle coltri il sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali; adottare tutte le cautele necessarie e le tipologie esecutive tali da evitare danni a terzi.

OPERE DI MITIGAZIONE

Le opere di mitigazione vanno effettuate lungo l'intero perimetro dell'impianto, contestualmente alla sua realizzazione o nella prima stagione favorevole; occorre garantirne la sopravvivenza e l'effetto mitigante per tutto il periodo di vita dell'impianto. Seminare adeguati miscugli di sementi di specie locali, in tutte le aree interessate dai lavori; non impiegare diserbanti o altri prodotti chimici per la manutenzione da effettuare tramite sfalcio con mezzi meccanici.

COMUNICAZIONI

Comunicare al Sindaco del Comune territorialmente competente e per conoscenza alla Provincia:

- la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione con espressa indicazione del Direttore dei Lavori e dell'impresa esecutrice dei lavori edili e di tutto quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché, ai sensi del D.M. 24/10/2007;
- l'entrata in esercizio dell'impianto quindici giorni prima;
- eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché i fermi dell'impianto superiori a sei mesi;
 - eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;
- inviare, entro i quindici giorni successivi alla conclusione dei lavori, il Certificato

di Collaudo redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'opera al progetto presentato e il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni acquisite nel corso del procedimento.

MODIFICHE

Non sono ammesse varianti al progetto autorizzato. Ogni modifica al progetto proposta in corso d'opera o di esercizio del nuovo impianto, dovrà essere comunicata e/o autorizzata presso il Comune competente ai sensi del D.Lgs. 28/2011 e s. m.i. e ne dovrà essere data comunicazione alla Provincia.

FIDEIUSSIONE

A garanzia dell'impegno di dismissione dell'impianto, presentare al Comune competente, prima dell'inizio dei lavori, idonee garanzie economiche (ad esempio polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o deposito cauzionale), per un importo pari a 70,00 €/kWp. La garanzia fideiussoria dovrà avere validità di venti anni o coprire comunque la durata operativa dell'impianto, compreso il tempo necessario per la sua rimozione, e dovrà essere rivalutata ogni 5 anni secondo l'indice ISTAT. La prestazione di garanzia è richiesta a pena di decadenza dell'autorizzazione unica. Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non previa assunzione da parte della nuova impresa subentrante degli stessi oneri e doveri assunti dal soggetto proponente originario, in relazione alla garanzia fidejussoria.

RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Ripristinare lo stato dei luoghi alla dismissione dell'impianto e inviare comunicazione di avvenuta dismissione alla Provincia di Pesaro e Urbino e al Comune competente.

NORME SUL MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

FONTI RINNOVABILI:

l'art. 44 c. 3 del D.Lgs.28/2011 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle prescrizioni.

ENERGIA CONVENZIONALE:

La trasgressione delle norme settoriali richiamate nel provvedimento autorizzatorio (ad esempio emissioni, scarichi..) sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla relativa normativa.

Per informazioni sull'autorizzazione per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili

<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/energia>

<http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/energia/modulistica-ai-sensi-del-dlgs-387/03>

APPENDICE

LA NATURA GIURIDICA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'atto amministrativo comunemente denominato **autorizzazione** (*dal fr. autorisation, der. di autoriser autorizzare, sec. XVII*) costituisce prima di tutto una emanazione tipica del potere autorizzatorio, il quale, a sua volta, possiede la principale funzione di verificare anticipatamente la compatibilità dell'esercizio di diritti o potestà preesistenti con un interesse pubblico.

Da una prospettiva più propriamente ontologica, l'autorizzazione rappresenta invece un provvedimento che è preminente frutto dell'attività della Pubblica Amministrazione, operante nell'esercizio di una attività discrezionale in funzione preventiva. Di conseguenza, la stessa P.A. provvede alla rimozione di un limite legale posto all'esercizio di una attività comunque riconducibile a un diritto soggettivo e a una potestà pubblica, le quali debbono necessariamente preesistere in capo al destinatario. Per questo motivo, le autorizzazioni risultano caratterizzate dal possedere i seguenti **elementi costitutivi**: un limite legale, l'apprezzamento discrezionale in funzione preventiva e, infine, la rimozione del limite legale inizialmente richiamato.

Il concetto di **limite legale** implica che l'attività in sé considerata non risulti in alcun modo illegittima o illecita, ma che proprio allo scopo di impedire che un suo uso indiscriminato possa arrecare danno alla comunità, la legge richiede che l'attività medesima sia subordinata a un atto permissivo della Pubblica Amministrazione.

A sua volta la nozione di **apprezzamento discrezionale** in funzione preventiva sottende una preminente funzione valutativa riguardante lo svolgimento dell'attività (oggetto a sua volta del provvedimento autorizzatorio), rispetto al giovamento che ne potrebbe trarre l'interesse pubblico. In tale contesto la P.A. agisce con precipuo riguardo all'interesse collettivo, ben prima cioè di andare incontro all'interesse del singolo richiedente o della più ampia ed estesa categoria dei soggetti titolari di quella specifica attività.

In ultimo la **rimozione del limite legale** che rappresenta la funzione propria dell'autorizzazione.

Da una prospettiva più specificatamente tipologica le autorizzazioni si distinguono in **espresse o tacite**, dove le prime risultano rilasciate con un provvedimento manifesto *ad hoc*, ovvero spiccatamente legato

al tipo di esercizio o situazione sottoposta a tale provvedimento, mentre le seconde ricorrono laddove la volontà autorizzatoria della Pubblica Amministrazione sia ricavata dal suo stesso silenzio in seguito alla presentazione dell'istanza.

E' inoltre importante sottolineare come la dialettica che si instaura tra soggetto richiedente l'autorizzazione e P.A. si renda riconoscibile attraverso il manifestarsi del "**rapporto di diritto pubblico**", denominato anche "rapporto autorizzatorio", nascente proprio dall'autorizzazione rilasciata e che si riscontra nell'azione esercitata dai diversi titolari che sono in esso rappresentati: il "soggetto destinatario" del provvedimento è la Pubblica Amministrazione, chiamata a esprimersi dopo la presentazione dell'istanza.

Nel "rapporto di diritto pubblico" il destinatario del provvedimento permissivo non ha il dovere di esercitare l'attività autorizzata ma ne ha la facoltà, pur essendo quest'ultima, in taluni casi, limitata nel tempo. D'altra parte, la P.A. che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione non possiede alcun dovere positivo nei confronti del soggetto destinatario ma esclusivamente l'obbligo di sopportare, in senso amministrativo, l'attività autorizzata.

Com'è universalmente noto la P.A. conserva pienamente il suo **potere di vigilanza** sull'esercizio dell'attività autorizzata, dovendo controllare che la medesima si svolga in ossequio alla legge e conformemente a quanto disposto dal provvedimento, conservando, inoltre, il potere di disporre la sospensione o pronunciare la decadenza della richiamata autorizzazione.

E' bene sottolineare, inoltre, che l'autorizzazione, unitamente al percorso istruttorio che la sorregge, rientra a pieno diritto nell'ambito della più generale attività amministrativa, la quale persegue i fini determinati dalla legge risultando retta dagli ormai consolidati e storici "**criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza,**" e ciò in ossequio alle modalità previste dalla legge dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonchè ai sovraordinati principi dell'ordinamento comunitario.

L'autorizzazione è quindi connotata da elementi strettamente civici, concepiti per essere finalizzati al mantenimento dell'ordine e dell'equilibrio della comunità nel suo complesso.

SENTENZE IN MATERIA DI PRESCRIZIONI AUTORIZZATORIE

Sentenza Terza Sezione della Corte di Cassazione n. 6364 dell'11 febbraio 2019

Adozione di un criterio non formale ma sostanziale per la definizione e l'individuazione delle prescrizioni autorizzative, la cui violazione integra l'illecito contravvenzionale.

*"le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni di cui all'art.256,comma 4, del D.Lvo n.152/06 sono tali non già, esclusivamente, per la denominazione espressa in tal senso loro attribuita dal provvedimento autorizzativo ma, ancor prima, ed indipendentemente da ogni possibile intitolazione, per il **contenuto essenzialmente precettivo** che le contraddistingue, in necessaria connessione con le finalità ed i limiti dell'autorizzazione rilasciata".*

Sentenza Terza Sezione della Cassazione penale n. 6717 del 12 febbraio 2019

Affronta il tema della delimitazione dei reciproci confini applicativi delle fattispecie di reato di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 256, ritenendo che *"l'attività di gestione di **quantitativi di rifiuti superiori a quelli autorizzati**, anche secondo la procedura semplificata di cui all'art. 216 D.Lvo 152/06, configura il reato di cui all'art. 256 comma 1 e non il meno grave reato di cui all'art. 256 comma 4".*

Il quantitativo di rifiuti costituisce un elemento essenziale del provvedimento autorizzativo, poiché gli impianti, le fidejussioni e le altre soluzioni specifiche di carattere tecnico sono calibrati a tale quantità, sicché la gestione di quantità maggiori rispetto a quelle assentite vanifica l'attività istruttoria e deliberativa esperita dall'autorità amministrativa a tutela dell'ambiente e, di conseguenza, anche l'effetto giuridico del titolo autorizzativo, dovendo quindi considerarsi l'attività di trattamento di rifiuti svolta in mancanza di una valida autorizzazione.



Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 3 Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato